BANDO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE 2016

(Anno di riferimento 2015)

(AI SENSI DELLA LEGGE 9.12.1998 N. 431 ART. 11 E DELLA LEGGE REGIONALE N. 6/2003, ART. 6)

Art. 1 FINALITÀ

Il fondo nazionale, istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici, ha la finalità di fornire, mediante l'erogazione di contributi, un supporto economico alle famiglie che si trovano nell'impossibilità di sostenere l'onere del pagamento del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, di alloggi di proprietà sia pubblica che privata, con l'esclusione degli alloggi di edilizia sovvenzionata (ATER).

Art. 2 DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E REQUISITI SOGGETTIVI/REDDITUALI

Possono beneficiare dei contributi i titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato (4+4, 3+2, altro) entro l'anno 2015, in possesso dei requisiti di seguito indicati.

Requisiti soggettivi

1) Essere maggiorenni;

2) Avere la residenza anagrafica nel COMUNE DI AZZANO DECIMO alla data del presente bando;

3) Le persone interessate a richiedere i contributi sul canone di locazione potranno presentare domanda al Comune del territorio regionale di attuale residenza o, qualora non residenti in regione, al Comune dove prestano attività lavorativa, anche per canoni pagati a fronte di contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della regione.

Per tutti è richiesta la residenza da almeno ventiquattro mesi in Regione Friuli Venezia Giulia, considerando utili, al fine del computo della residenza sul territorio regionale, i periodi di permanenza all'estero da parte di corregionali espatriati e rimpatriati L.R. 7/2002.

4) Essere cittadini italiani o di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiare di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri) o titolari di permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o permesso di soggiorno di durata non inferiore all'anno di cui all'art. 41 del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

5) Essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo, precisando che l'immobile deve essere ubicato sul territorio regionale;

6) Essere conduttore di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo, posto sul territorio regionale, ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata (ATER), non incluso nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli palazzi di eminenti pregi artistici o storici), in base ad un contratto registrato e per il quale è stata regolarmente rinnovata la tassa annuale di registrazione salvo opzione per la "cedolare secca";

7) Non essere proprietari neppure della nuda proprietà di altri alloggi, ovunque ubicati, purché non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente. Non essere proprietari di altra abitazione, ubicata sul territorio nazionale, adeguata a soddisfare le esigenze familiari. Si intende adeguato l'alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, uguale o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare. In caso di proprietà o comproprietà di più alloggi, si sommano i vani di proprietà o i vani teoricamente corrispondenti alla quota di comproprietà di ogni singolo alloggio. È considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente del nucleo familiare sia disabile. Tali requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare;

Requisiti reddituali

8) Avere un nucleo familiare con un I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica di cui al D.Lgs. 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni) non superiore a **Euro 31.130,00**;

9) Avere un nucleo familiare con un I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore o uguale a **Euro 11.150,00** e l'incidenza del canone di locazione (al netto degli oneri accessori) rispetto al valore I.S.E. non inferiore al 14%; ovvero avere un nucleo familiare con un I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore o uguale a **Euro 16.420,00** e l'incidenza del canone di locazione (al netto degli oneri accessori) rispetto al valore I.S.E. non inferiore al 24%;

10) Per i nuclei composti da un solo componente, gli indicatori I.S.E.E. di cui al punto 8) saranno innalzati del 20% e, pertanto, saranno pari, rispettivamente, a **Euro 13.380,00** e **Euro 19.704,00**;

11) Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica, come specificate all'art. 3 del presente bando, la soglia I.S.E. di cui al punto 7) è determinata in **Euro 34.243,00** (innalzamento fino ad un massimo del 10%).

Per nucleo familiare s'intende quello composto dal richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 223/89 e dei soggetti considerati a suo carico ai fini dell'I.R.P.E.F.-

I requisiti, di cui al presente articolo, che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, saranno dichiarati dall'interessato (ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.02.2000) nella domanda di richiesta di contributo, redatta sull'apposito modello.

Art. 3 NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE DEBOLEZZA SOCIALE O ECONOMICA

Per **nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica** che possono beneficiare dell'innalzamento del limite I.S.E. di cui al precedente articolo si intendono:

a) anziani: le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto sessantacinque anni;

b) giovani coppie con o senza prole: quelle i cui componenti non superino entrambi i trentacinque anni di età;

c) soggetto singolo con minori a carico: quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente;

d) disabili: i soggetti di cui all'art. 3 della L. n. 104/1992 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

e) famiglie in stato di bisogno: quelle con una situazione economica I.S.E.E., ai sensi del D.Lgs. n. 109/1998 e succ. mod. e integr., non superiore a Euro 4.100,00 se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a Euro 4.650,00 se composte da due o più soggetti;

f) famiglie monoreddito: famiglie composte da più persone, il cui indicatore I.S.E.E. risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare;

Comune di Azzano Decimo servizi alla persona

g) famiglie numerose: quelle il cui nucleo familiare comprende figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre;
h) famiglie con anziani o disabili a carico: quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente;
i) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali: quelli nei cui confronti sia stata emessa una sentenza definitiva di sfratto o un provvedimento di rilascio dell'alloggio da parte di un ente pubblico o da un'organizzazione assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell'Ente, non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali;
j) emigrati rimpatriati di cui alla L.R. n. 7/2002.

Art. 4 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone con i seguenti criteri:
1) per i nuclei familiari con un I.S.E.E. inferiore o uguale a **Euro 11.150,00:**
il contributo sarà calcolato sulla quota di affitto (al netto degli oneri accessori) eccedente il 14% del valore I.S.E. fino ad un importo massimo di Euro 3.100,00;
2) per i nuclei familiari con un I.S.E.E. inferiore o uguale a **Euro 16.420,00:**
il contributo sarà calcolato sulla quota di affitto (al netto degli oneri accessori) eccedente il 24% del valore I.S.E. fino ad un importo massimo di Euro 2.325,00;
Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica come definiti al precedente art.3 e che non beneficino dell'innalzamento del limite I.S.E., previsto al punto 11 dell'art. 2, il contributo da assegnare sarà incrementato fino ad un massimo del 25%. In ogni caso il contributo comprensivo dell'incremento non potrà superare rispettivamente gli importi di € 3.100,00 e € 2.325,00.
3) Una quota pari al 5% degli stanziamenti complessivi è riservata ai richiedenti i contributi di età inferiore a 35 anni.
Qualora i fondi assegnati dalla Regione non consentano di soddisfare tutte le richieste, fatta salva la quota riservata del 5% i contributi saranno proporzionalmente ridotti.
Il contributo non può superare in nessun caso l'ammontare del canone corrisposto nell'anno.

Art. 5 CONTENUTO E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di attribuzione del contributo, compilata su apposito modulo in forma di dichiarazione sostitutiva, dovrà essere presentata al COMUNE DI AZZANO DECIMO entro **il 13 maggio 2016**. Le domande che verranno presentate successivamente alla suddetta scadenza non saranno ammesse. L'utente dovrà esibire le ricevute degli affitti.
La domanda potrà essere inviata a mezzo raccomandata A.R., con allegata fotocopia di un documento di identità del dichiarante, al seguente indirizzo: COMUNE DI AZZANO DECIMO –Servizi alla Persona – Piazza Libertà 1 – 33082 Azzano Decimo, a condizione che la domanda pervenga entro il 18/05/2015 (**farà fede il timbro postale di avvenuto invio entro il giorno 13/05/2016**). La mancata osservanza del termine comporta l'esclusione; è previsto l'invio a mezzo PEC all'indirizzo comune.azzanodecimo@certgov.fvg.it entro il termine perentorio del 13/05/2016.
I moduli per la domanda possono essere ritirati presso l'UFFICIO AMMINISTRATIVO DEI SERVIZI SOCIALI.
Si riceve solo su appuntamento 0434 – 636771 – 0434/636727.

Art. 6 MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

L'erogazione del contributo è subordinata all'assegnazione al COMUNE DI AZZANO DECIMO dei relativi fondi da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Azzano Decimo, 25 febbraio 2016

Comune di Azzano Decimo servizi alla persona